



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 24/TFT del 18 dicembre 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare

nella riunione tenutasi in Napoli il 14 dicembre 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 260

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5161/45pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Giovanissimi Provinciali -NA-).

Ritenuto che il sig. Antignani Biagio all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sc Libertas Casalnuovo, la società Asd Sc Libertas Casalnuovo e il sig. Errichiello Antonio hanno avanzato richiesta di concordare la sanzione ex art. 126 CGS.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

dirigente accompagnatore: Battista Claudio (gara 1 del 5.01.2020), della società Asd Sc Libertas Casalnuovo, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sc Libertas Casalnuovo, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Battista Claudio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il sig. Battista Claudio, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente Battista Claudio la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Sc Libertas Casalnuovo alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il

Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il dirigente sig. Battista Claudio la sanzione della inibizione di mesi due (2). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 268

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5086/47pfi20-21/MDL/vdb del 27.10.2020 (Campionato Provinciale Under 16 -SA-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Paglietta Giovanni n.11.01.1963, all'epoca dei fatti Presidente della società Sc Alba Cavese, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Di Martino Vincenzo (2 gare), della società Sc Alba Cavese, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Catalano Carlo n.1.04.2004, (gare del 3.11.2019 e 30.11.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Sc Alba Cavese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Sc Alba Cavese, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Di Martino Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Paglietta Giovanni per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Sc Alba Cavese ed il suo Presidente Sig. Paglietta Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Catalano Carlo quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Di Martino Vincenzo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Paglietta Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Sc Alba Cavese la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Sc Alba Cavese alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della

regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Paglietta Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Di Martino Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Catalano Carlo tre (3) giornate di squalifica; alla società Sc Alba Cavese la sanzione dell'ammenda di euro trecento,00 (300,00) e la penalizzazione di punti uno (1) da scontare nella corrente stagione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 259

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza.

Proc.5067/52pfi20-21/MDL/vdb del 27.10.2020 (Campionato Prima Categoria).

Ritenuto che il sig. Gaetano Costabile all'epoca dei fatti Presidente della società Us Prepazzense, e la società Us Prepezzanese hanno avanzato richiesta di concordare la sanzione ex art. 126 CGS.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Davide Dragone n.15.07.1998, (gara del 3.11.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Us Prepazzense, malgrado non fosse tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il sig. Davide Dragone, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Davide Dragone tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Us Prepazzense alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Davide Dragone due (2) giornate di squalifica. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 258

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza.

Proc.004969/77pfi19-20/MDL/mf del 23.10. 2020 (Campionato Giovanissimi Provinciale Under 15 – CE-).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pasquale La Vecchia n.29.01.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Fulgor Medio Volturno, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Rocco Giuseppe De Crescenzo (8 gare), della società Asd Fulgor Medio Volturno, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Jacopo Civitillo n.19.12.2006, (gara del 3.02.2020), Massimo Tascione n.17.8.2005 (gare 01.12.2019 e 15.12.2019), Simone Coppola n.13.12.2005 (gara 15.12.2019), Domenico Caracciolo n.1.032006 (gare 8.12.2019 e 15.12.2019), Pietro Palumbo n.11.07.2005 (gara 26.1.2020), Salvatore Coppola n.18.04.2007 (gara 03.02.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Asd Fulgor Medio Volturno, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Fulgor Medio Volturno, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Rocco Giuseppe De Crescenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pasquale La Vecchia per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Fulgor Medio Volturno ed il suo Presidente Sig Pasquale La Vecchia, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori: Jacopo Civitillo, Domenico Caracciolo, Salvatore Coppola, il non luogo a procedere perché minori di anni 14 all'epoca dei fatti; il calciatore Massimo Tascione quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Simone Coppola tre (2) giornate di squalifica; il calciatore Pietro Palumbo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Rocco De Crescenzo la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Pasquale La Vecchia la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Fulgor Medio Volturno la penalizzazione di punti cinque (5) in classifica ed € 900,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Fulgor Medio Volturno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di

colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Pasquale La Vecchia la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al sig. Rocco Giuseppe De Crescenzo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; ai calciatori: Jacopo Civitillo, Domenico Caracciolo, Salvatore Coppola, il non luogo a procedere perché minori di anni 14 all'epoca dei fatti; al calciatore Massimo Tascione tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Simone Coppola due (2) giornate di squalifica; al calciatore Pietro Palumbo due (2) giornate di squalifica; alla società Asd Fulgor Medio Volturno la sanzione dell'ammenda di euro settecento,00 (700,00) e la penalizzazione di punti tre (3) da scontare nella corrente stagione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

FASC. 256

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza.

Proc.4877/108pfi20-21/MDL/sds del 22.10.2020 (Campionato Regionale Under 18).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Notari Vincenzo n.7.08.1988, all'epoca dei fatti Presidente della società Ac Honveed Coperchia, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Langella Ernesto (1 gara), della società Ac Honveed Coperchia, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

calciatore: D'Orilia Giampio n.2.04.2002, (gara del 10.02.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Ac Honveed Coperchia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Ac Honveed Coperchia, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Langella Ernesto con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Notari Vincenzo per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Ac Honveed Coperchia ed il suo Presidente Sig. Notari Vincenzo, non facevano

pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore D'Orilia Giampio una (1) giornate di squalifica; per il dirigente Langella Ernesto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Notari Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Ac Honveed Coperchia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Ac Honveed Coperchia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Notari Vincenzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. Langella Ernesto la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. D'Orilia Giampio una (1) giornata di squalifica; alla società Ac Honveed Coperchia la sanzione dell'ammenda di euro centocinquanta,00 (150,00). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 255

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza.

Proc.4886/10pfi20-21/MDL/sds del 22.10.2020 (Campionato Regionale Under 18).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Di Marzo Giuseppe n.3.05.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Iossa Giovanni (1 gara), della società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Sannino Aniello n.23.11.2002, (gara del 26.01.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Iossa Giovanni con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Di Marzo Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti

medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia ed il suo Presidente Sig. Di Marzo Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sannino Aiello una (1) giornata di squalifica; per il dirigente Iossa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Di Marzo Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al Sig. Di Marzo Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. Iossa Giovanni la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. Sannino Aniello una (1) giornate di squalifica; alla società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia la sanzione dell'ammenda di euro duecento,00 (200,00) e la penalizzazione di punti uno (1) da scontare nella corrente stagione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 18 dicembre 2020.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente
Carmine Zigarelli